

COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL MERCATO

Approvato con delibera n. 25 dell' 11 giugno 2002
Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal al

IL SINDACO
Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL MERCATO

Articolo 1 (Generalità)

- 1) L'istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato, così come definito dall'art. 1, 2° comma, lettera d) della Legge Regionale 4.6.1999, n.14 (d'ora innanzi definita "Legge") sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, 2° comma, della Legge, dal presente Regolamento.

Articolo 2 (Giorno di mercato)

- 1) Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata di VENERDÌ. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato potrà essere anticipato al giorno precedente non festivo o nella stessa giornata festiva, su richiesta degli operatori fatta pervenire almeno quindici giorni prima al Sindaco del Comune il quale determinerà la giornata di mercato mediante ordinanza sindacale;
- 2) Qualora la giornata di mercato coincida con altra festività il Sindaco con proprio decreto, sentito il Responsabile del Servizio, potrà anticipare, posticipare o sopprimere la giornata di mercato;
- 3) Il Sindaco in occasione della festività, sentito il Responsabile del Servizio, potrà autorizzare in via straordinaria il mercato.

Articolo 3 (Area di mercato)

- 1) La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia, in scala 1:200, allegata alla presente delibera, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente:

AREA: sita in Carlino, Piazza San Rocco;

SUPERFICIE: mq. 600 ca. di soli posteggi per attività commerciali, di cui 100 mq. ca. per produttori agricoli;

POSTEGGI: complessivi: n. 13, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie occupata (mq.)
1	10,00	6,00	60,00
2	10,00	6,00	60,00
3	9,00	6,00	54,00
4	8,00	6,00	48,00
5	9,00	6,00	54,00
6	8,00	6,00	48,00
7	8,00	6,00	48,00
8	8,00	4,00	32,00
9	8,00	4,00	32,00
10	10,00	4,00	40,00
11	10,00	4,00	40,00
12	10,00	4,00	40,00
13	10,00	4,00	40,00

- 2) Almeno n. 3 posteggi dell'allegata planimetria saranno riservati agli operatori del settore alimentare;
- 3) Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse;
- 4) E' consentita la vendita nell'area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario.

Articolo 4

(Gestione del mercato)

- 1) La direzione e sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Comunale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali;
- 2) Il Comune può anche dare in concessione la gestione operativa dei mercati e delle fiere ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, oppure ai Centri di coordinamento tra gli stessi, ferme restando in capo ai Comuni medesimi tutte le funzioni amministrative. La concessione della gestione è disciplinata da apposite convenzioni;
- 3) Il Comando di Polizia Comunale è incaricato di mettere a disposizione del pubblico una planimetria (costantemente aggiornata) contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi, e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi.

Articolo 5

(Orari di svolgimento del mercato)

- 1) Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 6.30 alle ore 8.00;
 - b) orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
 - c) carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.
- 2) E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 13.30, all'asporto dei rifiuti prodotti in occasione del mercato, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana.
- 3) Saranno ammesse deroghe agli orari sopra descritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.
- 4) L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art. 8, 1° comma) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato entro le ore 8.15.
- 5) Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Articolo 6

(Autorizzazione per posteggio nell'area del mercato)

- 1) L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale (e può essere rinnovata).
- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

- 3) La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se trattasi di Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art. 3, 1° comma della medesima legge regionale n. 8/1999 o da quelli previsti dall'art. 5, 1° comma della legge 287/1991 (per la somministrazione).
- 4) Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato, cui ai precedenti artt. 3 e 4) che le dimensioni del posteggio.
- 5) La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art.3 della Legge Regionale 8.8.1997, n. 27.
- 6) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, 1° comma, della l.r. 8/1999) o alle tipologie di somministrazione (previste dall'art. 5, 1° comma della legge 287/1991), a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice costituite secondo le norme vigenti.
- 7) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
- 8) Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l'autorizzazione alla attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.
- 9) Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
- 10) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo del rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 7

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

- 1) La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.
- 2) L'autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta. E' facoltà del Comune, al fine di garantire un migliore servizio da rendere ai consumatori: determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico solo in relazione ad esigenze di allacciamento della rete idrica, fognaria e di osservanza delle norme igienico sanitarie.
- 3) Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto.
- 5) Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.
- 6) Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base dell'elenco previsto al successivo art. 8, 3° comma-
 - b) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - c) data di presentazione della domanda;
 - d) numero inferiore di protocollo.

- 7) In sede di prima assegnazione dei posteggi si terrà conto delle domande pervenute entro i termini dell'avviso-bando e non prima della pubblicazione dello stesso all'albo comunale; tali domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei predetti criteri.

Articolo 8

(Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti)

- 1) In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venire occupati da soggetti dotati di autorizzazioni di cui all'art. 2, 3° e 4° comma della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo.
- 2) Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:
- 3) maggior numero di presenze nell'area di mercato;
- 4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.
- 5) Il Comando di Polizia Comunale dalla data di approvazione della presente delibera provvederà a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori.
- 6) Per gli operatori non titolari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.

Articolo 9

(Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli)

- 1) L'assegnazione dell'area riservata ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art. 3.
- 2) Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probante la denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27/1997, sostitutiva della autorizzazione richiesta dalla Legge 59/1963.
- 3) La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

Articolo 10

(Sostituzione temporanea del titolare)

- 1) L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.
- 2) Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni consecutivi in ciascun anno solare.
- 3) La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Comunale.

Articolo 11

(Subingresso)

- 1) Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.
- 2) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art. 9 della Legge.

- 3) Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

Articolo 12

(Revoca della autorizzazione)

- 1) Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art. 12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.
- 2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13

(Esposizione delle merci)

- 1) Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50 e il tendone (o quant'altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di ml. 2.20, misurata dalla parte più bassa.
- 2) Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

Articolo 14

(Pubblicità dei prezzi)

- 1) Nell'area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della l.r.8/1999, deve venir data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

Articolo 15

(Norme sanitarie)

- 1) Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
- 2) Il commercio nell'area di mercato di prodotti alimentari dovrà essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantirne la protezione dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle vigenti disposizioni. Dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002.
- 3) Qualora l'attività di vendita nell'area di mercato di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come strutture di vendita, gli stessi dovranno avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente.
- 4) Se il commercio sull'area di mercato riguarderà prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, questo potrà avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal servizio sanitario competente.
- 5) Il commercio sull'area di mercato di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non siano allacciate alle reti: idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

- 6) Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.
- 7) Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

Articolo 16

(Norme contro l'inquinamento acustico)

- 1) Nell'area di mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.
- 2) Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.
- 3) Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.
- 4) Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

Articolo 17

(Tasse)

- 1) I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

Articolo 18

(Sanzioni)

- 1) L'inosservanza alle norme stabilite nel presente Regolamento verrà sanzionata secondo quanto stabilito dall'art.13 della Legge.
- 2) L'ammontare delle singole sanzioni, previste dalle norme di cui al comma precedente, viene però ridotto del 50% sia per i valori minimi che per quelli massimi.

Articolo 19

(Modalità e orario di svolgimento del commercio in forma itinerante)

- 1) in ottemperanza all'art. 8 della legge, per gli operatori ambulanti di tipo itinerante (di cui all'art. 2, 1° comma, lettera "b" della Legge), è stabilito il seguente orario di svolgimento della propria attività:
 - a) ottobre-marzo: dalle ore 08.00 alle 19.00.
 - b) aprile-settembre: dalle ore 08.00 alle ore 20.00.La vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali.
- 2) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi, a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per un massimo di un'ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

- 3) E' fatto divieto di svolgere il commercio itinerante nella giornata di mercato settimanale nelle seguente vie:
- a) Piazza San Rocco;
 - b) Via San Giorgio nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Somp Bearz e la Piazza San Rocco;
 - c) Via Marano nel tratto compreso tra la Piazza San Rocco e la Via Rizzolo;
 - d) Via Aquileia nel tratto compreso tra la Piazza San Rocco e l'intersezione con Via Somp Bearz;
 - e) Via Garibaldi;
 - g) Via San Gervasio nel tratto compreso tra la Via Garibaldi e la Via Rizzolo;
- 4) E' comunque vietato il commercio itinerante nei giorni festivi.

Articolo 20

(Regime transitorio ed entrata in vigore)

- 1) In sede di prima applicazione è facoltà dell'Ente, attraverso apposito provvedimento dell'organo esecutivo, stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.